

17 giugno 2002



ULTIM'ORA



Visite Fiscali

Contestazione articolo 3 comma 2 del D.Lgs 449 del 1992

La Direzione Generale del Personale e della Formazione del DAP, con la lettera circolare n. 0184021-2002 del 22 aprile 2002, come ripetutamente richiesto da questo Coordinamento, ha impartito ai Direttori dei servizi e degli Istituti penitenziari opportune direttive per la corretta applicazione del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449.

In merito alla citata lettera circolare abbiamo indirizzato una nota, allegata al presente comunicato, alla Direzione generale del personale e della formazione, rilevando e segnalando talune incongruenze e chiedendone soluzione.

La citata lettera circolare in merito alle visite fiscali ha affermato che all'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria risultato ingiustificatamente assente alla visita fiscale domiciliare non può essere contestata l'infrazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 449/92 (*l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilità*).

Siamo tuttavia a conoscenza che dal 1992 ad oggi numerosissimi sono stati i casi in cui ad appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria è stata comminata la sanzione della pena pecuniaria con la contestazione dell'infrazione sopra descritta.

Per tale motivo abbiamo richiesto, con la nota che anch'essa si allega, al Capo del DAP, pres. Giovanni Tinebra, l'avvio di opportune iniziative finalizzate a sanare quelle situazioni che hanno visto irrogare sanzioni disciplinari agli appartenenti al Corpo in maniera illegittima e non conforme allo spirito dell'ordinamento disciplinare.

È tuttavia necessario che ciascuno degli interessati indirizzi al Capo del DAP un'apposita richiesta di riapertura del procedimento disciplinare ex art. 22, decreto legislativo 449/92.

A tal proposito, abbiamo predisposto uno specifico modello, da compilare ed inoltrare per il tramite della Direzione di appartenenza, che potrà essere richiesto ai Rappresentanti locali di questo Coordinamento o scaricato direttamente dall'area riservata del nostro sito internet.

Il Segretario Generale
Massimo Tesei

Concorso per la nomina a Vice Commissario

Si ricorda che in data 14 giugno ha avuto inizio la selezione per complessivi 40 posti per la nomina alla qualifica di Commissario penitenziario del ruolo Direttivo Speciale del Corpo di polizia penitenziaria.

Inoltre con decorrenza 9 luglio avrà inizio la selezione per complessivi 45 posti per la nomina alla qualifica di Vice Commissario penitenziario del ruolo Direttivo Speciale del Corpo di polizia penitenziaria.



Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E.P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA



Prot. n. 643

11/17-06-02

All. _____

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e
della Formazione**

e, p.c.

**Pres. Giovanni Tinebra
Capo del Dipartimento
dell'Amm.ne Penitenziaria**

**Dott. Emilio Di Somma
Vice Capo del Dipartimento
dell'Amm.ne Penitenziaria**

Oggetto: Lettera Circolare n. 0184021-2002 del 22 aprile 2002.

Con la Lettera Circolare in oggetto indicata, codesta Direzione Generale ha finalmente impartito direttive generali per la corretta applicazione del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, che ancora oggi, a 12 anni ormai dalla legge di riforma ed a 10 dalla sua emanazione, viene interpretato dalle Direzioni dei singoli Servizi ed Istituti penitenziari e persino dai Provveditori Regionali in maniera difforme e tal volta capziosa.

Tale chiarificazione, più volte auspicata da questo Coordinamento ed in linea con il parere dell'Adunanza della Commissione speciale del pubblico impiego del Consiglio di Stato del 3 luglio 2000, presenta ancora, tuttavia, degli aspetti controversi e, talora, non condivisibili, che danno nuovamente spunto ad interpretazioni difformi e possono produrre in modo illegittimo, come già avvenuto in passato, effetti disciplinarmente rilevanti per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

RAPPORTO DISCIPLINARE

Nella lettera circolare in questione viene affermato, fra l'altro, che il rapporto disciplinare va redatto solo per i fatti commessi in istituto.

Con tale affermazione, a parere di questo Coordinamento, si sono illegittimamente esclusi i casi che potrebbero presentarsi nel corso di traduzioni o piantonamenti in luoghi esterni di cura di detenuti ed internati, durante la scorta di Autorità o, comunque, nel corso dell'espletamento di altri servizi, istituzionali e non, per i quali non pare possano esserci dubbi che il rapporto disciplinare vada comunque redatto.

Per di più, nei casi in cui un fatto commesso all'esterno dell'istituto venga rilevato da altre forze dell'ordine o quando integri ipotesi di reato e venga dunque investita la competenza dell'Autorità Giudiziaria, si reputa comunque necessaria ed ineludibile la comunicazione dell'inizio e del responsabile del procedimento, ex artt. 7 e 8, legge 7 agosto 1990, n. 241.

Su tale aspetto, inoltre, attesa la carenza della norma, sarebbe opportuno che codesta Direzione Generale chiarisse chi debba redigere il rapporto disciplinare e con quali modalità nel caso il superiore che rileva l'infrazione sia anche competente a comminare la pertinente sanzione (è il caso, ad esempio, del Direttore che rileva un'infrazione punibile con la censura).

NOTIFICA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

Tra le interpretazioni date con la lettera circolare, si afferma che il procedimento disciplinare si considera regolarmente avviato con la nomina del funzionario istruttore.

Tale parere sembra, però, contraddire quanto affermato in altra parte della medesima lettera circolare, laddove si sostiene che il procedimento disciplinare, per norma e consolidata giurisprudenza, ha inizio con la contestazione di addebito.

Dovesse prevalere questa interpretazione, ne discenderebbe l'esigenza di integrare le procedure d'informazione dell'interessato e le forme stesse di contestazione, oggi, peraltro, alquanto lacunose.

VISITE FISCALI

Nella parte della lettera circolare dedicata all'interpretazione del complesso di norme che disciplinano i controlli medico fiscali nei confronti degli appartenenti al Corpo assenti dal servizio per malattia, non si può in alcun modo condividere la valutazione sul fatto che l'eventuale inosservanza di ordini di servizio, emessi dalle singole Direzioni per regolamentare il comportamento che il dipendente deve tenere in caso di malattia, in assenza di impugnative, possa dar luogo alla comminazione di sanzioni disciplinari a prescindere da qualsiasi valutazione, sia di merito sia di legittimità, sull'ordine di servizio medesimo da parte degli Organi competenti al giudizio.

Da un lato, difatti, si ritiene che la regolamentazione del comportamento che il dipendente deve tenere in caso di malattia possa riguardare esclusivamente alcuni aspetti marginali e ben delimitati (come, ad esempio, i tempi e le modalità delle comunicazioni e della trasmissione dei certificati medici) attese le riserve di legge contenute negli artt. 13 e 14 della Carta Costituzionale.

Dall'altro, la circostanza che un ordine di servizio non sia stato impugnato non può precludere, in sede di giudizio disciplinare, la valutazione in ordine all'eventuale illegittimità del medesimo che costituirebbe certamente una valida esimente per l'incolpato.

D'altro canto, non vorrebbe questo Coordinamento interpretare l'assunto predetto, laddove fa riferimento all'assenza di impugnative **nelle sedi istituzionali**, come l'intendimento di codesta Direzione Generale di declinare ogni competenza invitando, quasi, all'impugnativa di eventuali ordini di servizio ritenuti illegittimi in sede giurisdizionale.

Difatti, senza assolutamente intaccare l'autonomia gestionale ed organizzativa di ciascun funzionario o dirigente a capo di qualsiasi istituto o servizio, si reputa che non possa comunque venir meno il dovere di indirizzo, coordinamento e controllo di codesta Direzione Generale, nell'ambito della disciplina del rapporto d'impiego, in presenza di segnalazioni da parte dei singoli dipendenti e/o delle Organizzazioni Sindacali che li rappresentano.

Infine, in relazione alla direttiva per la quale le visite fiscali devono essere sempre disposte presso il domicilio del dipendente, si ritiene sia utile un'ulteriore precisazione di codesta Direzione Generale che affermi, in sintonia con i contenuti della nota n. n. 0131995-2002 del 19 marzo 2002 dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali a firma del Vice Capo del DAP, Dott. Emilio Di Somma, che l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non è comunque punibile disciplinarmente per il fatto di recarsi spontaneamente, in orario diverso da quello stabilito per le fasce di reperibilità ai fini degli accertamenti medico fiscali, presso gli ambulatori delle AA.SS.LL. competenti per farsi sottoporre a visita.

Ciò, perché l'obbligo di effettuare le visite secondo i canoni e le modalità richieste corre in capo alle AA.SS.LL, perché per norma e consolidata giurisprudenza la visita ambulatoriale non sostituisce quella domiciliare, nonché per tutte le argomentazioni già prodotte dal Coordinamento Regionale UILPA Penitenziari della Calabria con la nota n. 20/02 del 08 febbraio 2002, trasmessa a codesta Direzione Generale, già Ufficio Centrale del Personale, in allegato alla nota n. 21/02 del 18 febbraio 2002.

Per quanto rappresentato, si invita codesta Direzione Generale ad emanare con estrema urgenza direttive atte a modificare ed integrare, nel senso sopra descritto, quelle impartite con la Lettera Circolare n. 0184021-2002 del 22 aprile 2002.

In attesa di cortese riscontro, distinti saluti.

Il Segretario Generale
Massimo Tesei



Penitenziari



Prot. n. 644

li 17.06.2002

All.

pres. Giovanni Tinebra
Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

e, p.c. Sen Roberto Castelli
Ministro della Giustizia

Oggetto: Lettera circolare n. 0184021-2002 del 22 aprile 2002.

Con la lettera circolare in oggetto indicata, la Direzione Generale del Personale e della Formazione di codesto Dipartimento, come ripetutamente auspicato da questo Coordinamento, ha impartito opportune direttive per determinare la corretta applicazione del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449.

La lettera circolare, fra l'altro, ha escluso che possa essere comminata, in aggiunta alla decurtazione dello stipendio ai sensi della legge 11 novembre 1983, n. 638, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria per quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 449/92, all'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria assentatosi dal servizio per malattia e risultato assente ingiustificato alla visita medico fiscale.

La lettera circolare, inoltre, ha affermato che, in caso di procedimento disciplinare rimesso alla competenza del Provveditore Regionale, il Consiglio Regionale di Disciplina, ricorrendone i presupposti, può, in caso decida per la derubricazione dell'originaria incolpazione, proporre la censura senza restituire gli atti alla Direzione, precisando che tale procedura si rende **obbligatoria** ai fini del riesame.

Atteso quanto sopra, non si può non rilevare che, per effetto di erronee interpretazioni del D.Lgs. 449/92, nei dieci anni che decorrono dalla sua emanazione sin ad oggi, sono state inflitte agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria innumerevoli sanzioni disciplinari con procedure e parametri di valutazione in perfetta antitesi con lo ratio della norma.

Numerosissime sono, infatti, le sanzioni irrogate per l'ingiustificata assenza alla visita fiscale domiciliare e motivate ai sensi del citato art. 3, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 449/92.

Così come innumerevoli sono i casi in cui, avendo il Consiglio Regionale di Disciplina proposto la derubricazione dell'originaria incolpazione, i Provveditori Regionali hanno rimesso gli atti ai Direttori degli istituti e dei servizi per la comminazione della censura, vanificando lo spirito di ogni di istanza di riesame e precludendo, di fatto, ogni possibilità di contraddittorio.

Per tali motivi, questo Coordinamento ritiene che la S.V. debba assumere urgenti iniziative, se necessario anche presso il Ministro della Giustizia e/o il Governo, al fine di realizzare una revisione, sanatoria o condono, dei procedimenti disciplinari esperiti con le procedure sopra accennate e conclusi con la comminazione di qualsiasi sanzione.

Nell'attesa di urgente riscontro, distinti saluti.

Il Segretario Generale
Massimo Tosi